

Dipartimento di Impresa e Management
Cattedra di ECONOMIA AZIENDALE

Il presupposto della continuità aziendale nell'era Covid-19

Caso Aziendale: il bilancio della A.S. Roma S.p.A.

RELATORE

Prof. Fabrizio Di Lazzaro

CANDIDATO

Giulia Pasculli

Matricola 222831

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

INDICE

Introduzione

Capitolo I. Il principio della continuità aziendale nel bilancio di esercizio

- 1.1 Il concetto di bilancio di esercizio: principi e postulati
- 1.2 Il principio della continuità aziendale: normativa e principi di riferimento
 - 1.2.1 La continuità nei principi OIC
 - 1.2.2 La continuità nei principi IAS/IFRS
 - 1.2.3 Il presupposto della continuità nei principi di revisione: ISA 570

Capitolo II. L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali

- 2.1 Considerazioni introduttive: la rilevanza del principio nel contesto Covid-19
- 2.2 Decreto liquidità: provvedimenti in materia di continuità aziendale
 - 2.2.1 Introduzione alle disposizioni del decreto liquidità
 - 2.2.2 La continuità aziendale alla luce del decreto liquidità
 - 2.2.3 La responsabilità degli organi amministrativi e di controllo
 - 2.2.4 I bilanci relativi all'esercizio 2019
 - 2.2.5 I bilanci relativi all'esercizio 2020

Capitolo III. Caso aziendale: il Bilancio della A.S. Roma S.p.A.

- 3.1 Introduzione al bilancio delle società calcistiche
- 3.2 Caso empirico: la continuità aziendale nel bilancio della A.S Roma S.p.A.
 - 3.2.1 Il bilancio consolidato: note illustrative sulla continuità aziendale
 - 3.2.2 La relazione sulla gestione: prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale
- 3.3. Il bilancio post-Covid nelle società calcistiche: possibili incertezze e problematiche

Conclusioni

BIBLIOGRAFIA

SITOGRAFIA

INTRODUZIONE

Il seguente elaborato ha l'obiettivo di analizzare il tema della continuità aziendale (o going concern) e le relative problematiche che sono sorte negli ultimi mesi, a causa della crisi sanitaria e dunque economica, dovuta al Covid.

Il principio della continuità aziendale viene definito, dalla normativa di riferimento, un "presupposto" più che un principio: è un concetto alla base dell'attività d'impresa, che permette di considerare l'attività, in grado di continuare ad operare in un arco di tempo futuro.

Assume quindi un'importanza maggiore rispetto agli altri principi di redazione del bilancio, in quanto il suo venir meno, porterebbe inevitabilmente la decadenza di tutti gli altri.

L'argomento trattato è molto attuale: a causa della crisi economica e finanziaria in cui il nostro Paese si trova ormai da molto tempo, anche un principio ritenuto appunto basilare e "privo di incertezze" può essere messo in discussione.

Nel primo capitolo, introducendo al tema, si procede ad una panoramica della normativa di riferimento che segna i tratti fondamentali del principio, sia a livello nazionale (Codice Civile e principi contabili OIC), che dal punto di vista dei principi contabili internazionali (principi contabili IAS/IFRS e principio di revisione ISA 570).

L'attuale contesto macroeconomico, a partire dal mese di marzo 2020, è stato colpito da un'ulteriore crisi: l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid. La pandemia ha fatto sorgere dubbi in tema di continuità aziendale a causa del lockdown ed ha portato incertezza nelle imprese riguardo il proprio futuro.

Questo scenario viene approfondito nel secondo capitolo.

Alla luce della crisi, il legislatore ha emanato il Decreto Liquidità con lo scopo di "neutralizzare" gli effetti del Covid sulla continuità aziendale.

Vengono quindi analizzati i documenti che hanno contribuito a chiarire come questo tema debba essere trattato nel bilancio di esercizio, sia per il 2019 che per i bilanci 2020.

Nell'ultimo capitolo viene riportato un caso aziendale: quello della società sportiva A.S. Roma S.p.A, per illustrare come appunto il presupposto della continuità aziendale venga inserito nel bilancio di una società, in questo caso quotata.

Nell'ultimo paragrafo del terzo capitolo viene fatta una breve analisi su quelle che potrebbero essere le problematiche in sede di redazione del bilancio 2020, alla luce del contesto Covid, portando come esempio le problematiche nei bilanci delle società calcistiche.

CAPITOLO I. IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO DI ESERCIZIO

1.1 Il concetto di bilancio di esercizio: principi e postulati

1.2 Il principio della continuità aziendale: normativa e principi di riferimento

1.2.1 La continuità nei principi OIC

1.2.2 La continuità nei principi IAS/IFRS

1.2.3 Il presupposto della continuità nei principi di revisione: ISA 570

1.1 IL CONCETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO: PRINCIPI E POSTULATI

Il bilancio di esercizio è considerato da tempo uno dei temi principali della ragioneria, per il ruolo centrale che assume nel sistema aziendale. Esso costituisce un modello che permette la rappresentazione della realtà aziendale, della dinamica gestionale e dei relativi valori economico finanziari, verificatasi nell'esercizio trascorso.

Fin dall'inizio il bilancio d'esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale.¹

Oltre a questa funzione ne riveste altre:

- *“il mezzo di sintetica e sistematica rappresentazione delle operazioni compiute in ogni periodo amministrativo dall'impresa, esaminate negli aspetti economico, patrimoniale e finanziario;*
- *il documento-rendiconto che permette di valutare le risorse dell'impresa e l'utilizzo da parte degli amministratori;*

¹ QUAGLI A. , *Bilancio di esercizio e principi contabili* ,Giappichelli , Torino, 2017

- *lo strumento che ha la finalità di fornire una minima comune informazione sull'andamento della gestione alle diverse categorie di interessi che hanno legami con l'impresa, ossia soci, clienti, fornitori, banche, dipendenti, pubblici poteri, organi superiori di controllo.*”²

Il bilancio d’esercizio è disciplinato dal Codice Civile, negli artt. dal 2423 al 2435-bis³. Ai fini della redazione di questo documento, gli amministratori dell’azienda sono tenuti all’osservanza di una normativa, che si compone di:

- postulati:
 - la struttura del bilancio (art.2423, 1°comma, c.c)
 - la clausola generale (art. 2423, 2° comma, c.c);
 - i principi di redazione del bilancio (art.2423 bis, c.c);
- principi contabili.

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 2423 del codice civile 1° comma, è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile. Le micro-imprese, parimenti, sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario e della nota integrativa, ai sensi dell’art 2435-bis del codice civile.⁴

La clausola generale del bilancio stabilisce che *“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”*⁵. La chiarezza si riferisce alla comprensibilità e alla completezza delle informazioni contenutevi. Il concetto di rappresentazione veritiera ha invece suscitato maggiore interesse: è importante ricordare che un bilancio non sarà mai in grado di esprimere valori esatti dal punto di vista matematico, essendo frutto di giudizi soggettivi. Tale discrezionalità è legata al fatto che le valutazioni dipendono da come gli amministratori interpretano il fluire della gestione e le relazioni tra eventi passati e probabili evoluzioni future. La correttezza è inerente all’onestà,

² PALMA A. , *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali giuridici e profili contabili*, Giuffrè , Milano , 2016

³ Codice Civile, Libro V, Capo V, Sezione IX

⁴ OIC, Organismo Italiano di Contabilità , *Principi contabili, finalità e postulati del bilancio d’esercizio*, marzo 2018

⁵ Art. 2423, comma 2 , codice civile

neutralità, cioè la volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi qualche centro di interesse particolare.⁶

La corretta indicazione di queste informazioni è fondamentale per dimostrare la regolarità del sistema economico che si sta analizzando, ma soprattutto è necessaria a tutti i soggetti, sia interni che esterni all'impresa, che sono interessati all'andamento dell'attività.

Per ottenere una corretta rappresentazione di quanto richiesto dall'art. 2423 c.c., il codice civile definisce anche i principi di redazione del bilancio che gli amministratori devono rispettare.

I principi di redazione del bilancio sono espressi nell'Art. 2423-bis del codice civile e sono i seguenti:

- 1) *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;*
- 2) *si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;*
- 3) *si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;*
- 4) *si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;*
- 5) *gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;*
- 6) *i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”.*⁷

Le norme del Codice Civile, tratteggiano i principi generali e le regole base, ma non esauriscono completamente le problematiche che sono racchiuse nei bilanci, che sono, per loro natura, dei documenti sintetici che riepilogano la situazione patrimoniale ed economica delle imprese.

Il concetto di fondo è che la legge necessita di integrazioni e interpretazioni sulla base di quei principi da cui ha preso origine.⁸

È per questo motivo che vengono emanati i principi contabili, che hanno diverse funzioni.

La prima è quella di interpretare in chiave tecnica le norme di bilancio, dando specifiche indicazioni

⁶ QUAGLI A. , *Bilancio di esercizio e principi contabili* ,Giappichelli , Torino, 2017

⁷ Art. 2423-bis, codice civile

⁸ http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/14-bilancio-annuale/14_09-principi-contabili.aspx

soprattutto per quanto concerne l'ambito applicativo.

La seconda funzione è integrativa, intervengono quando le norme di legge risultano insufficienti. In sostanza, quindi, i principi contabili, rappresentano un insieme di regole di natura tecnica, che rappresentano la matrice del bilancio, a partire da cui il legislatore ricava criteri che ritiene fondamentali, dunque li introduce nella legge.⁹

In Italia l'Organismo Italiano di Contabilità ricopre diversi ruoli, in base alla funzione che ha:

- emana i principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali;
- partecipa all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando il proprio operato con le attività degli altri standard setter europei;
- collabora con il legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile.¹⁰

1.2 IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ AZIENDALE: NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Come abbiamo visto nel precedente paragrafo, i principi di redazione del bilancio sono definiti dal codice civile; in particolare si fa riferimento al principio della continuità aziendale, il principio di prudenza, e della competenza economica (Art. 2423-*bis*, codice civile).

Il ruolo principale lo riveste il postulato della continuità aziendale, considerata come l'ipotesi di normale funzionamento dell'impresa, istituzionalmente destinata a perdurare nel tempo, esplicitato nell'art. 2423-bis, comma 1, c.c., : *“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”*.¹¹

Il presupposto della continuità aziendale è dunque un postulato obbligatorio per l'utilizzo delle regole ordinarie nella redazione dei bilanci d'esercizio. Esso qualifica la regolarità dell'informativa

⁹ http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/14-bilancio-annuale/14_09-principi-contabili.aspx

¹⁰ http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/14-bilancio-annuale/14_09-principi-contabili.aspx

¹¹ Art. 2423-bis, comma 1, c.c

di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso.

Approfondiamo il significato di questo principio.

In linea generale, la continuità aziendale (going concern) è il presupposto in base al quale nella redazione del bilancio, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro.¹²

In sostanza, con l'osservanza del principio della continuità aziendale, si presume che un'impresa sia in grado di far fronte alle proprie obbligazioni ed ai propri impegni nel corso della normale attività. Ciò significa che la liquidità derivante dalla gestione corrente e i fondi disponibili sono sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza.

Pertanto l'appropriatezza dell'utilizzo di tale postulato, influisce sulla valutazione e sulla classificazione di tutte le poste del bilancio:¹³ i valori iscritti in bilancio devono considerarsi nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di porre l'azienda in liquidazione o di cessare l'attività ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali.¹⁴

Dunque l'assenza del requisito della continuità aziendale implica che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento ma devono essere applicati i criteri di liquidazione (realizzo delle attività ed estinzione delle passività).¹⁵

Nel caso in cui, infatti, le prospettive future non consentissero di utilizzare il presupposto della continuità aziendale, risulterebbe evidente che le valutazioni fino a quel momento utilizzate, per esprimere i valori di bilancio, potrebbero non essere più adeguate a *“rappresentare in modo veritiero*

¹² BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

¹³ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

¹⁴ <http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19379-continuita-aziendale-enciclopedia>

¹⁵ GRUPPO DI LAVORO REVISIONE ODCEC REGGIO EMILIA, *Il principio di continuità e la revisione delle aziende in crisi*, tratto da La Circolare del Revisore n.4 Aprile 2015, La Revisione Legale, 28 Aprile 2015

e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

Per esempio:

- se sussistente l’ipotesi di continuità aziendale: gli impianti di un’azienda produttiva sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l’uso del bene stesso, mentre in ipotesi di liquidazione, saranno valutati considerando il valore di realizzo;
- le rimanenze di magazzino il cui valore, in una situazione di continuità aziendale è determinato come «il minore fra costo e prezzo di mercato» dei beni in giacenza; in una fase di liquidazione, il criterio di valutazione sarebbe rappresentato solo dal «valore di realizzo».¹⁶

Ne consegue che, nel momento in cui l’impresa non è in grado di far fronte ai propri impegni senza porre in atto operazioni che esulano dalla normale attività di gestione, il presupposto di continuità aziendale deve essere messo in discussione ed attentamente valutato.¹⁷

La sua valutazione non sempre è semplice e comporta un’analisi approfondita di tanti aspetti, sia quantitativi che qualitativi, la cui analisi spesso dipende dalla valutazione attribuita da ciascun professionista, in base anche alla sua esperienza professionale.¹⁸

Il codice civile non fornisce indicazioni specifiche e dettagliate su come gli amministratori debbano valutare l’esistenza del presupposto di continuità aziendale.

Anche per questo motivo, il postulato della continuità aziendale (o del going concern) è richiamato oltre che dal Codice Civile dai principi contabili nazionali (OIC 11 e OIC 5) e internazionali (IAS 1).

19

¹⁶ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell’Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

¹⁷ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell’Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

¹⁸ ORI A., Convegno Continuità aziendale, *Il principio di revisione ISA N.570*, 22 marzo 2018, https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:su1XfjslQ9wJ:https://www.commercialisti.brescia.it/images/Sli_de_DEF.pptx+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari

¹⁹ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell’Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

1.2.1 LA CONTINUITÀ NEI PRINCIPI OIC

Fino a qualche tempo fa, nell'elencazione dei postulati di bilancio, contenuti nell'OIC 11, risaltava la mancanza del richiamo alla continuità aziendale. Tale concetto, definito come continuità operativa, si trovava, nel documento, nella parte in cui riporta: *“La formazione del bilancio d'esercizio, inteso come strumento d'informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa in funzionamento, cioè di una impresa caratterizzata da una continuità operativa, si fonda su principi contabili”*.²⁰

Nel maggio 2018 è entrato in vigore il principio contabile OIC 11 *“Finalità e postulati del bilancio di esercizio”* la cui struttura si presenta più incentrata sui postulati rilevanti, che per la maggior parte derivano dalle disposizioni del codice civile.

Non si sono riscontrate modifiche ai postulati di prudenza, competenza, costanza di applicazione dei criteri di valutazione e comparabilità.²¹

La novità, rispetto alla precedente versione, è rappresentata dall'introduzione del postulato relativo alla continuità aziendale, che sostanzialmente ricalca il dettato civilistico, ribadendo che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva di continuazione dell'attività imprenditoriale.

Ciò vuol dire che bisogna tener conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.

A differenza del codice civile, il quale non fornisce indicazioni sul limite temporale a cui far riferimento, il principio contabile OIC 11 sottolinea che l'arco temporale a cui gli amministratori devono far riferimento per verificare il suddetto presupposto sia di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.²²

²⁰ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

²¹ MASTROMARINO M., *La continuità aziendale nei sistemi contabili*, Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019, pp. 2-10

²² MASTROMARINO M., *La continuità aziendale nei sistemi contabili*, Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019, pp. 2-10

Il postulato della continuità aziendale viene espressamente richiamato in altri principi contabili OIC, quali:

- l'OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”* al paragrafo 59;
- l'OIC 5 *“Bilanci di Liquidazione”* al paragrafo 7.

L' OIC 29, al paragrafo 59, lettera c) tratta *i fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale*. A proposito di questo afferma che i fatti che alla data di chiusura del bilancio possono far venir meno questo presupposto (quali per esempio: un peggioramento nel risultato di gestione e finanziario), devono essere presi in considerazione nelle valutazioni di bilancio, se a causa di questi la sussistenza della continuità aziendale dovesse essere ritenuta inappropriata.²³

In altri termini, qualora tra la data di chiusura del bilancio e il momento di redazione dello stesso gli amministratori si accorgano del venir meno del postulato della continuità aziendale dovranno valutare ai sensi dell'OIC 11 se è stata accertata o meno una causa di scioglimento e procedere, quindi, così come descritto in precedenza.

Infine, il principio è richiamato nell'OIC 5 che fornisce indicazioni in tema di perdita della validità del postulato del going concern. Il principio precisa che *“Il venir meno della validità del postulato del “going concern” si verifica sicuramente alla data del passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori. La cessazione dell'attività produttiva comporta l'abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione “di funzionamento” e l'adozione dei “criteri di liquidazione.”*²⁴

Prosegue l'OIC 5 affermando che *“l'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio (indicati dagli artt. 2423 e seguenti) ed il passaggio ai criteri di liquidazione deve avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo. Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione “di*

²³ PC OIC 29, *Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, paragrafo 59 lettera c), agosto 2014

²⁴ PC OIC 5, *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del goingconcern*, giugno 2008

funzionamento”, ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell’attività e della liquidazione dell’impresa.²⁵

1.2.2 LA CONTINUITÀ NEI PRINCIPI IAS/IFRS

Rispetto a quelli descritti dall’OIC, i principi contabili internazionali approfondiscono meglio il tema sulla continuità aziendale.

Il presupposto del going concern è previsto nel paragrafo 4.1 del Conceptual Framework secondo cui²⁶: *“il bilancio è normalmente redatto sulla base del presupposto del going concern e nella prospettiva che l’entità continuerà la sua attività in un prevedibile futuro. Quindi, si presume che l’impresa non ha né l’intenzione né la necessità di liquidare o ridurre sensibilmente la portata delle sue operazioni; se esistesse tale intenzione o necessità, il bilancio dovrebbe essere redatto sulla base di un principio differente e, in tal caso, il principio utilizzato deve essere comunicato”*²⁷.

Da ciò che espresso nel seguente paragrafo si deduce appunto che la condizione di continuità è un qualcosa che sta alla base di tutto il procedimento di redazione del bilancio, e il fatto che tratti solo del bilancio delle imprese in funzionamento ne rafforza l’importanza.

Lo IAS 1 offre una definizione puntuale del concetto di going concern, dedicando allo stesso due paragrafi, il 23 e il 24.

Paragrafo 23: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare ad operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto*

²⁵ MASTROMARINO M., *La continuità aziendale nei sistemi contabili*, Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019, 2-10

²⁶ Il *Framework of Presentation of Financial Statements* è un documento che fornisce i criteri per l’interpretazione e l’integrazione dei principi contabili IAS/IFRS, 2010

²⁷ IASB, (2020). *Framework for Presentation of Financial Statements*, par. 4.1

e alla ragione per cui l'entità non è considerata in funzionamento".²⁸

Nel paragrafo 24 invece si raccomanda l'utilizzo, da parte dell'organo amministrativo, di tutte le informazioni disponibili sul futuro, ai fini della redazione di un corretto bilancio, nel termine di previsione di 12 mesi.

Occorre che il bilancio sia sufficientemente in grado di fornire le necessarie rassicurazioni tramite una corretta analisi dei dati ed una interpretazione del futuro il più possibile corretta. I finanziatori, i fornitori, e più in generale i c.d. stakeholders non potranno che trarre positive conclusioni quando, dalla lettura del bilancio, se ne ricavano informazioni serie e concrete.²⁹

1.2.3 IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEI PRINCIPI DI REVISIONE: ISA 570

I Bilanci delle società di maggiori dimensioni vengono asseverati da un organo esterno, che si occupa di revisione.

Il revisore legale è un esperto per la revisione del bilancio e della contabilità di una società, per assicurare la correttezza e l'affidabilità delle comunicazioni finanziarie di un'azienda. Si tratta di una verifica esterna imposta per tutelare i soggetti (stakeholders) coinvolti nelle attività dell'impresa o interessati ad essa (come dipendenti, investitori, azionisti, fornitori, clienti ecc).

Il revisore dei conti valuta i registri contabili e le operazioni finanziarie attuate da una società: ne verifica l'accuratezza, l'aderenza alle normative in vigore e individua eventuali elementi di criticità.³⁰

Il presupposto della continuità aziendale trova nei Principi di revisione internazionali e nazionali un importante punto di riferimento, non solo per chi è demandato alla redazione del bilancio, ma per chiunque sia coinvolto in un'operazione di consultazione o verifica.

Il documento di maggiore supporto in merito alla valutazione dell'esistenza del presupposto della continuità aziendale è rappresentato dall'ISA Italia n.570 (la traduzione del principio contabile internazionale di riferimento).³¹

²⁸ IAS 1, *Presentazione del bilancio*, par. 23

²⁹ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

³⁰ <https://www.jobbydoo.it/descrizione-lavoro/revisore-contabile>

³¹ Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570, Continuità aziendale

Esso contiene i principi cui deve ispirarsi il revisore chiamato ad effettuare il controllo del bilancio. Il documento (principio ISA) si basa sul presupposto che il bilancio sia in grado di risalire all'esistenza della continuità aziendale.³²

Di particolare interesse è la parte in cui il documento indica le precise funzioni e responsabilità in capo al revisore e definisce quanto invece ricade nelle mani della direzione, in termini di attribuzioni e responsabilità: essa è chiamata a dare atto della sussistenza o meno del going concern.

In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e di accertare l'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.³³

Dunque, il revisore non è responsabile del fatto che l'azienda continui o meno a svolgere l'attività; infatti il principio ISA 570 si preoccupa di chiarire che non è detto che il revisore sia in grado di capire se l'attività possa o no continuare.

Questo perché il ruolo del revisore è limitato per una serie di motivi: il primo motivo è legato al fatto che le sorti dell'azienda dipendono anche da eventi futuri, che il revisore non può di certo prevedere; allo stesso tempo il suo controllo è sempre condizionato dalla correttezza degli elementi, e delle informazioni contenutevi, che gli sono stati forniti da soggetti terzi.

Proprio perché spesso emergono dei dubbi, il principio ISA 570 detta una serie di indicatori, in presenza dei quali è legittimo dubitare della correttezza del principio della continuità.

Gli indicatori in questione sono stati raggruppati in:

- indicatori finanziari;
- indicatori gestionali;
- altri indicatori.

Tra gli indicatori finanziari: deficit patrimoniale, perdite operative, cash flow negativi, eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine.

Particolarmente meritevoli di citazione sono gli indicatori gestionali, per esempio nel caso in cui ci sia la perdita di amministratori o di dirigenti. Tali elementi, infatti, hanno in genere un impatto molto elevato che però tende ad essere sottovalutato se non ignorato, poiché non è possibile rappresentarli

³² Principio ISA Italia 570, par. 1

³³ https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_11_13.pdf

attraverso dei numeri in bilancio e spesso non vengono indicati nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Tra gli altri indicatori gestionali derivanti da circostanze essenzialmente esterne, vi sono la “*perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti*” o la “*comparsa di concorrenti di grande successo*”.

Nell’ISA 570 sono infine riportati altri indicatori, anch’essi prevalentemente non numerici; si tratta di eventi o circostanze esogene all’azienda quali per esempio la presenza di “*procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte*”, le “*modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa*” o eventi catastrofici (o in generale straordinari) non adeguatamente assicurati.³⁴

E’ importante chiarire che: il fatto che l’azienda abbia delle criticità su questi indicatori, non implica automaticamente la non correttezza dell’utilizzo del presupposto della continuità.

Alla luce degli elementi probativi raccolti e della messa a sistema degli indicatori appena visti, il revisore è chiamato a esprimere delle conclusioni, che si possono sostanziare in:

- giudizio positivo;
- giudizio senza rilievi, ma con richiamo d’informativa (il bilancio è stato redatto con il presupposto della continuità, ed è corretto, ma porto all’attenzione degli aspetti importanti per chi legge, quali per esempio delle problematiche riguardo la valutazione dei crediti);
- giudizio con rilievi (per esempio: c’è una perdita che se non affrontata può creare problemi al presupposto della continuità);
- impossibilità di esprimere un giudizio (a causa delle diverse incertezze rilevate);
- giudizio negativo nel caso di “*Utilizzo inappropriato del presupposto di continuità aziendale*” o di “*Rifiuto della direzione ad effettuare o estendere la propria valutazione*”.³⁵

Per i motivi precedentemente esplicitati il revisore non può prevedere il futuro, gli è richiesto di valutare l’esistenza delle condizioni per esprimere delle valutazioni in un’ottica di continuità

³⁴ https://commercialisti.it/documents/20182/172085/570_noPW.pdf/cf8463fb-5395-43fd-851c-8350f52d0537

³⁵ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell’Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

aziendale.

Dunque se nella relazione di revisione, viene evidenziata la mancanza di incertezze sulla continuità aziendale (quindi la presenza di tale presupposto), questo non garantisce sulla capacità dell'impresa di continuare, nel senso che il revisore non ne è responsabile.

Alla luce di ciò è ovvio che la direzione aziendale deve porsi le giuste domande in modo tale da non mettere a rischio la propria attività: *“l'effettiva sussistenza della continuità aziendale non soddisfa semplicemente un requisito normativo, ma rappresenta l'esistenza di una visione e di un progetto su cui l'azienda e i suoi numerosi stakeholders potranno basare le loro legittime aspettative nel futuro.”*³⁶

CAPITOLO II. L'IMPATTO DELL'EMERGENZA SANITARIA SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE E SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

2.1 Considerazioni introduttive: la rilevanza del principio nel contesto Covid-19

2.2 Decreto liquidità: provvedimenti in materia di continuità aziendale

2.2.1 Introduzione alle disposizioni del decreto liquidità

2.2.2 La continuità aziendale alla luce del decreto liquidità

2.2.3 La responsabilità degli organi amministrativi e di controllo

2.2.4 I bilanci relativi all'esercizio 2019

2.2.5 I bilanci relativi all'esercizio 2020

2.1 CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE: LA RILEVANZA DEL PRINCIPIO NEL CONTESTO COVID-19

La pandemia che ha colpito il nostro Paese, oltre ai devastanti effetti umani, sociali ed economici, investe i processi contabili, introducendo elementi di incertezza.³⁷

³⁶ BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016, https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf

³⁷ FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

Il tema della continuità aziendale sta assumendo un'importanza sempre maggiore durante la fase post-pandemia di Covid-19 in Italia, in quanto la ripresa delle attività produttive deve confrontarsi con un contesto di mercato in crisi, con sfide complesse, non ipotizzabili fino a pochi mesi fa.³⁸

Alberto Tron, presidente del Comitato Tecnico Andaf Financial Reporting Standard, ha approfondito il tema della continuità aziendale, sottolineando che *"in seguito alla diffusione della pandemia di Covid-19 e al successivo lockdown, stiamo affrontando la prima recessione globale dopo la Seconda guerra mondiale, che riguarda tutti i settori produttivi. In Italia, in particolare, il tessuto industriale è composto per circa il 95% da PMI e questo pone importanti problemi di liquidità.. In questo scenario, la continuità aziendale assume un ruolo determinante, dato che, per sua natura, è relativa alla possibilità per l'azienda di proseguire la sua attività nel corso dei successivi 12 mesi ed è quindi necessario che, ora più che mai, venga supportata da piani di business credibili e oggettivi basati, in particolare, sul fatto che la produzione abbia o meno possibilità di essere continuata proficuamente."*³⁹

L'emergenza sanitaria impone di approfondire questo tema e come tale principio debba essere interpretato in un contesto economico incerto per fattori esterni all'ambiente e di durata imprevedibile.⁴⁰

Il Governo ha adottato diverse misure restrittive per far fronte alla pandemia, tra cui ad esempio il lockdown di tutte le attività commerciali, ad esclusione delle attività appartenenti alla filiera dei beni di prima necessità. Tali misure, seppur utili a contenere la diffusione del virus, stanno impattando negativamente sui risultati economici delle imprese, generando per molte importanti problemi di "disponibilità di cassa".⁴¹

I danni a livello produttivo, infatti, metteranno a dura prova grandi e piccole imprese.

Tra l'altro il periodo in cui la malattia si è diffusa coincide con il momento congiunturale della chiusura dei bilanci delle società da approvarsi quest'anno, per il momento difficile in cui ci troviamo, entro 180 giorni dalla data del 31 dicembre.

³⁸ <https://www.milanofinanza.it/news/continuita-aziendale-e-impairment-test-due-aspetti-fondamentali-nella-fase-di-ripartenza-delle-202007291430586536>

³⁹ <https://www.milanofinanza.it/news/continuita-aziendale-e-impairment-test-due-aspetti-fondamentali-nella-fase-di-ripartenza-delle-202007291430586536>

⁴⁰ FORNACIARI L., *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, Ipsa, 6 maggio 2020 <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/05/06/covid-19-bilanci-2019-2020-deroga-continuita-aziendale>

⁴¹ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

Il decreto liquidità ha previsto norme ad hoc in materia di “sospensione” della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per quelle società “sane” che in assenza di Covid-19 non avrebbero avuto problemi di going concern, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare il bilancio senza una chiara percezione del futuro.

Le nuove e specifiche disposizioni funzionano, senza particolari problemi nei casi, da ritenere molto rari, in cui i bilanci al 31 dicembre 2019 sono stati redatti ed approvati. Ne restano, invece, escluse, sempre e comunque, le società che adottano i principi contabili internazionali.

Il tema della continuità aziendale meriterà, perciò, particolare attenzione nei bilanci in approvazione entro il mese di giugno e per molte società anche per i bilanci dell’esercizio in corso.⁴²

2.2 DECRETO LIQUIDITÀ: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTINUITÀ AZIENDALE

2.2.1 INTRODUZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LIQUIDITÀ

Riepilogando ciò che precedentemente esposto nel primo capitolo, l’art 2423-bis, comma 1, c.c, prevede che la valutazione delle voci in bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

In fase di predisposizione del bilancio e nel corso dell’esercizio, al fine di rilevare tempestivamente la perdita del principio della continuità aziendale⁴³, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante.⁴⁴ Gli organi di controllo (sindaci e revisori) sono tenuti a vigilare che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare in tempo segnali di incertezza che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di

⁴² FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁴³ PC OIC 11, par. 22

⁴⁴ PC OIC 11, par. 22

continuare ad operare come una entità in funzionamento.⁴⁵

Deve essere effettuata una valutazione “prospettica” su un periodo temporale di almeno dodici mesi, tenendo conto altresì degli eventi e delle circostanze “rischiose” successive al periodo considerato, servendosi sia dell’applicazione di indicatori quantitativi basati su grandezze reddituali, patrimoniali e finanziarie, che di indicatori “qualitativi” che potrebbero costituire una minaccia per la società.⁴⁶

A causa dell’emergenza sanitaria che sta attraversando il nostro Paese, il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale, nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza di condizioni di continuità della gestione assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità di uscita dall’emergenza sanitaria in atto.⁴⁷

Con il Decreto Legge n. 23, dell’8 aprile 2020 (anche “Decreto Liquidità”) recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*” sono state, quindi, introdotte una serie di disposizioni volte al sostegno della liquidità delle imprese e alla copertura di rischi di mercato particolarmente significativi, con il fine di contenere i danni derivanti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.⁴⁸

Nello specifico: il Capo II contiene una serie di “*Misure urgenti volte a garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19*” (artt. 4-14). Oltre a disposizioni in materia di diritto societario e sulla crisi di impresa, è inserita in questo capo la disciplina del Fondo di garanzia per le Piccole medie imprese (PMI) fino a 499 dipendenti (art. 13).⁴⁹

Di seguito verranno sintetizzati i principali provvedimenti disposti dal Capo II del Decreto Liquidità, a garanzia della “continuità d’impresa”, che hanno la funzione di “neutralizzare” gli effetti derivanti dall’attuale crisi economica.

⁴⁵ Norma 11 contenuta nei “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”

⁴⁶ ISA Italia 570

⁴⁷ FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁴⁸ https://www.ciatoscana.eu/home/wp-content/uploads/2020/04/DL23_08-04-2020.pdf

⁴⁹ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

Nel dettaglio:

- con l'art. 5 Decreto Liquidità è stato disposto il rinvio integrale dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14/2019) di un anno, posticipandola alla data del 1° settembre 2021;
- l'art. 6 Decreto Liquidità, recante “*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale*”, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2020 non siano applicabili gli artt. del codice civile (c.c.) in tema di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; e che non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale;
- l'art. 7 Decreto Liquidità ha previsto di “*neutralizzare gli effetti derivanti dell'attuale crisi economica dovuta allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo alle imprese di redigere e approvare i bilanci operando la valutazione delle voci secondo il principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”⁵⁰. Ciò per quanto concerne sia i bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 che per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati con riferimento alle imprese che prima del Covid-19 non erano in crisi;
- l'art. 8 del Decreto Liquidità dispone la temporanea disapplicazione degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c. in tema di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.”⁵¹

2.2.2 LA CONTINUITÀ AZIENDALE ALLA LUCE DEL DECRETO LIQUIDITÀ

Il going concern, che fino ad ora era considerato un principio scontato per molte realtà imprenditoriali, ha riacquisito la sua rilevanza, anche in seguito delle disposizioni fornite dal Decreto Liquidità.⁵²

⁵⁰ <http://www.unicoop.it/wp-content/uploads/2020/04/Relazione-Tecnica-DL-23.2020.pdf.pdf>

⁵¹ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁵² BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

A tale proposito, l'art. 7 del Decreto Liquidità prevede che: *“1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. 2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati”*.⁵³

Nella relazione illustrativa viene approfondito quanto detto nel Decreto Liquidità, e riguardo l'art 7. viene riportato ciò che segue:

“Anche tale previsione deriva dalla consapevolezza degli effetti dirompenti ed abnormi dell'epidemia di COVID-19, ed in particolare delle ricadute, profonde ma temporanee, che essa può determinare sulle prospettive di continuità. La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l'obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell'esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l'ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (in quanto anche nel contesto attuale tale approvazione mantiene un'essenziale funzione informativa), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell'emergenza COVID-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè

⁵³ https://www.ciatoscana.eu/home/wp-content/uploads/2020/04/DL23_08-04-2020.pdf

alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l'estensione della regola di cui al comma 1 anche i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione di rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020."⁵⁴

Alla luce di ciò che è stato riportato nell' art.7 del Decreto Liquidità e nella relativa relazione illustrativa, si procede ad una serie di riflessioni sulle novità introdotte, su cui si stanno interrogando gli esperti del settore.

Tra i contributi più significativi si citano nel corso dell'analisi i seguenti documenti:

- il Caso n. 5/2020 di Assonime "*Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*";⁵⁵
- il Documento della FNC del 20 aprile 2020 "*L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*";⁵⁶
- Documento Interpretativo n. 6 emanato dall'OIC: "*Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*".⁵⁷

E' necessario, in primis, fare delle considerazioni in merito all'ambito di applicazione della norma (Art. 7 del Decreto Liquidità).

L'art. 7 fa specifico riferimento all'art. 2423-bis c.c; pertanto sembrerebbero escluse le imprese che redigono il bilancio secondo i principi internazionali.

Rispetto a questo punto si è espressa Assonime⁵⁸ che, nel caso n. 5/2020 "*Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*", oltre a confermare l'applicazione

⁵⁴ <http://www.unicoop.it/wp-content/uploads/2020/04/Relazione-Tecnica-DL-23.2020.pdf.pdf>

⁵⁵ <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/caso-5-2020.aspx>

⁵⁶ FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁵⁷ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 , *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020

⁵⁸ L'Assonime è l'associazione fra le società italiane per azioni. Si occupa dello studio e della trattazione dei problemi che riguardano gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana

ai soggetti OIC adopters ⁵⁹, ha specificato che *“le indicazioni fornite possono essere considerate utili anche per i bilanci secondo i principi IAS”* in linea con la ratio della norma (conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa, anche nei confronti dei terzi, rispetto a un fenomeno eccezionale ma temporaneo).

Al contrario di ciò che appena detto, sia il Documento di Ricerca del 20 aprile 2020 della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) *“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”*, che il Documento Interpretativo n. 6 dell’OIC pubblicato in data 28 aprile 2020, ritengono di limitare l’adozione dell’art. 7 in commento solo ai bilanci OIC.⁶⁰

A dimostrazione di ciò che appena detto, il Documento Interpretativo n.6 pubblicato dall’OIC chiarisce che: *“6. Richiamando espressamente l’articolo 2423 bis del codice civile, rientrano nell’ambito di applicazione della norma solo le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC ai sensi dell’art. 9-bis del Decreto Legislativo n.38/2005.”*⁶¹

Lo stesso documento afferma che *“7. La deroga prevista dalla norma si applica ai bilanci d’esercizio:*

-chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);

-chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);

*-in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). 8. La deroga prevista dalla norma non si applica ai bilanci approvati dall’organo assembleare entro la data del 23 febbraio 2020.”*⁶²

⁵⁹ Per OIC adopters si fa riferimento ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali

⁶⁰ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁶¹ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 , *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020

⁶² OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 , *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020

Nel paragrafo del Documento Interpretativo che tratta le modalità di applicazione dell'art.7 viene specificato che: *“10. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile attivare la deroga se alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) la società si trovava nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11. Se la società si avvale di tale facoltà quel bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.11. Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio al 30 giugno 2019/31 dicembre 2019/30 giugno 2020) la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11, salvo che – ricorrendone i presupposti – nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7 del D.L n. 23/2020. Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.”*⁶³

Alla luce di ciò che dichiarato dall'OIC, dunque, il meccanismo proposto in tema di mantenimento della prospettiva della continuazione dell'attività qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, quando gli effetti del coronavirus non si erano ancora manifestati, individua innanzitutto una “selezione naturale di ingresso”: sono escluse le società che già precedentemente all'emergenza sanitaria, non soddisfacevano i requisiti per assumere la sussistenza della continuità aziendale; dunque per tali società non si renderà applicabile alcuna

⁶³ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 , *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020

deroga ai dettami dell'OIC 11.

Si procede alla lettura critica degli articoli sopra riportati.⁶⁴

In prima analisi si sottolinea che il legislatore nel decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) ha sentito l'esigenza di integrare la disciplina "ordinaria" di redazione del bilancio, rivedendo temporaneamente per il periodo dell'emergenza pandemica anche i criteri di redazione e, nello specifico, le assunzioni in tema di going concern.

- Nel comma 1 la norma si concentra sui "*bilanci d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020*", prevedendo, dunque, che l'esistenza della continuità aziendale si potrà "presumere" senza operare necessariamente un'analisi delle previsioni della situazione della società a un anno (orizzonte temporale di riferimento): gli amministratori, infatti, dovranno preoccuparsi di dimostrare che l'impresa non presentasse problemi di funzionamento prima della manifestazione del Coronavirus. La data di inizio della pandemia è stata identificata dal legislatore nel 23 febbraio 2020, a cui fanno riferimento le prime misure collegate all'emergenza.

Da ciò si deduce che per i soggetti con esercizio solare, la situazione rappresentata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 sia lo scenario a cui fare riferimento per valutare la continuità aziendale nel 2020.⁶⁵

- Al comma 2, per contro, il legislatore si è occupato di definire la logica da adottare per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, rivolgendosi ad es. alle società con esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 che, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni concesso dall'art. 106 D.L. n. 18/2020, ad oggi, non hanno ancora approvato il bilancio 2019.

Il comma in esame risulta, però non del tutto chiaro, e potrebbe dar luogo a diverse

⁶⁴ Art.7 Decreto Liquidità e Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità

⁶⁵ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

interpretazioni.

Da un lato, si potrebbe assumere che, se per la redazione dei bilanci 2020 ci si debba riferire alla situazione dell'impresa ante 23 febbraio 2020 (ossia al bilancio 2019), per la redazione dei bilanci 2019 il corretto riferimento sarebbe al bilancio 2018 (ossia alla situazione di un anno precedente e quindi esistente prima del 23 febbraio 2019).

Secondo Assonime⁶⁶ tale interpretazione risulta prevalente poiché si basa su un'interpretazione letterale della norma e sarebbe più efficace nel *“proteggere il sistema delle imprese dagli effetti sull'iscrizione e valutazione delle poste di bilancio della crisi da COVID-19”*.

Dall'altro lato, si potrebbe concludere, invece, che la valutazione delle voci di bilancio 2019 possa comunque essere operata nella prospettiva della continuità dell'attività se il going concern sussisteva prima del 23 febbraio 2020, quando il Covid-19 non aveva ancora avuto effetti negativi sui risultati delle imprese.

A favore di questa seconda interpretazione si è espressa parte della dottrina, considerandola maggiormente attinente alla ratio della norma in esame; in questo caso, sia per la redazione del bilancio 2019, sia per quello 2020, si dovrà valutare la sussistenza della prospettiva del going concern con riferimento alla data 23 febbraio 2020.

Quest'ultimo orientamento pare quello che l'OIC ha ritenuto preferibile.

Con il Documento Interpretativo n. 6, l'OIC ha chiarito che *“nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11”*.⁶⁷

⁶⁶ <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/caso-5-2020.aspx>

⁶⁷ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

Con le indicazioni fornite dal Decreto Liquidità il concetto di continuità aziendale sembra abbandonare la logica cd. “forward looking”⁶⁸, e si avvicina ad una visione basata “sul passato”. Infatti la deroga ha permesso alle società che utilizzano le logiche standard, che avrebbero perso il requisito della continuità aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, indicando tale scelta nelle note informative.

Questa concessione da parte del legislatore potrebbe però distorcere i “risultati reali” dell’impresa: gli utilizzatori del bilancio potrebbero trovarsi a ragionare su una realtà apparentemente in continuità, ma con patrimonio netto negativo, in profonda crisi di liquidità.

In ogni caso gli amministratori dovranno elaborare una valutazione della continuità in prospettiva, sia per una funzione prettamente informativa (fornire le informazioni richieste in sede di redazione del bilancio), sia allo scopo di rilevare aspetti dubbiosi o rischiosi ed elaborare, se necessario, piani d’azione per la ripresa.

La valutazione del presupposto della continuità aziendale sarà utile anche nell’ottica della gestione dei rapporti con gli organi di controllo, che mantengono i propri poteri di vigilanza.⁶⁹

2.2.3 LA RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

In riferimento al Documento Interpretativo “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio” riguardo l’informativa in bilancio viene affermato che : “12.La società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell’articolo 2427 del codice civile. 13. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19. In particolare, nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertezze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un

⁶⁸ Trad. “guardare avanti”

⁶⁹ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società.” ⁷⁰

In ogni caso, quindi, la norma specifica che, anche laddove la sussistenza del principio di continuità aziendale risulti legittimo e giusto, nella redazione del bilancio 2019 (e anche nel successivo) sarà fondamentale annessa un'ampia informativa in merito all'analisi svolta per l'applicazione del principio della continuità aziendale, in quanto è molto probabile che vengano rilevate delle incertezze significative sul futuro dell'attività aziendale.

La nota integrativa dovrebbe:

- dare indicazione delle circostanze o degli eventi che potrebbero mettere a rischio la continuità dell'impresa;
- descrivere i piani elaborati dalla direzione per superare tali eventi;
- mettere in evidenza l'esistenza di tali incertezze significative che si sono verificate a causa dell'emergenza COVID-19, che abbiano fatto emergere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e quindi che la stessa potrebbe non essere in grado di far fronte ai propri obblighi e alle proprie passività, nel corso dello svolgimento dell'attività aziendale.

Sarebbe inoltre utile la predisposizione da parte della direzione aziendale di un piano pluriennale, che dia evidenza degli strumenti adottati o da adottare, per far fronte alle problematiche dovute all'emergenza epidemiologica, e inoltre anche tutte le misure di supporto finanziario messe a disposizione dal Governo, alle quali l'impresa abbia avuto accesso. ⁷¹

Al momento permangono le norme che affermano che la valutazione dell'esistenza del going concern resta di competenza dell'organo amministrativo.

⁷⁰ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 , *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020

⁷¹ RAVACCIA M. La continuità si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19, Ipsa, 18 aprile 2020, <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/18/continuita-aziendale-valuta-base-situazione-pre-crisi-covid-19>

Stesso discorso vale per il revisore, che è tenuto ad esprimersi sulla continuità aziendale, in base a ciò che è previsto dal Principio ISA Italia 570.

In merito alla revisione legale dei conti si segnala che nel documento di ricerca n. 233 Assirevi “Le attestazioni della Direzione” ha introdotto la possibilità per il revisore di chiedere all’interno della lettera di attestazione da parte della direzione aziendale una specifica dichiarazione sulle informazioni relative alle analisi svolte al fine di valutare gli impatti del COVID 19 e sulla completezza delle informazioni a tal proposito rilevanti fornite al revisore.⁷²

Con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si possono ipotizzare i seguenti scenari:

- in presenza del presupposto della continuità:

- non ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nella grande distribuzione o nel settore medicale), si cita l’esistenza del Covid-19 nell’informativa sottolineando che l’emergenza pandemica non impatta;

- ci sono incertezze (per esempio, come potrebbe accadere nel settore industriale), si indica nell’informativa quali sono tali incertezze e le misure che l’impresa sta adottando;

- in assenza del presupposto di continuità aziendale:

- se legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;

- se non legata agli effetti dell’emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell’utilizzo dei principi “deformati”, e in base alle indicazioni contenute nell’OIC 11.⁷³

Dunque, alla luce dell’attuale contesto di crisi economica, è necessario un monitoraggio tempestivo dei parametri vitali dell’impresa e dell’informativa da essa fornita, quindi una valutazione continua della sostenibilità delle condizioni necessarie alla sopravvivenza dell’attività aziendale , nonché delle

⁷² RAVACCIA M. La continuità si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19, Ipsa, 18 aprile 2020, <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/18/continuita-aziendale-valuta-base-situazione-pre-crisi-covid-19>

⁷³ FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it/node/1444>

principali variabili qualitative e quantitative rappresentabili possibili rischi per l'impresa, che devono essere connotate da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità.⁷⁴

2.2.4 I BILANCI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2019

Il verificarsi dell'emergenza sanitaria è un episodio che si è manifestato dopo il 31 dicembre 2019, e allo stesso modo gli effetti sull'economia, dovuti appunto dall'insorgere dell'epidemia, si sono presentati solo dopo marzo 2020.

Perciò, per quanto riguarda il bilancio 2019, possono escludersi modifiche sui valori di bilancio, che tengano conto degli effetti economici, patrimoniali e finanziari, poiché appunto non di competenza, considerando che la loro manifestazione è avvenuta nel 2020: l'emergenza sanitaria è un evento di competenza dell'esercizio 2020, per questo motivo non può avere effetto sui bilanci dell'esercizio 2019.⁷⁵

Ma allora come si deve operare per rilevare in bilancio tutti quei fatti intervenuti tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio d'esercizio?

Come riferimento normativo vi è il principio contabile OIC 29 (par. 59-60)⁷⁶ che chiarisce che per rilevare correttamente in bilancio i fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio, si identificano tre tipologie di fatti:

(a) fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio : sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.

(b) fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio: sono quei fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, in quanto di competenza dell'esercizio successivo.

(c) fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale. Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale, riguardo le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella

⁷⁴ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020 . pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁷⁵FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁷⁶ PC OIC 29, parr. 59-60

posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.⁷⁷

Al paragrafo 60 il principio indica che: i fatti del tipo (a) e (c) sono rilevanti in bilancio, in quanto riflettono l'effetto che questi eventi comportano sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i fatti di tipo (b) non sono rilevanti nei prospetti quantitativi del bilancio, e se rilevanti vanno illustrati nella nota integrativa, allo scopo di evitare di compromettere importanti informazioni, utili per i destinatari del bilancio.⁷⁸

Anche l'art. 2427, comma 1, n. 22-quater del c.c, richiede che vi sia data indicazione di questi fatti, sia nella nota integrativa che *“deve indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*⁷⁹, che nella *“evoluzione prevedibile della gestione”* (nella relazione sulla gestione). E' ovvio che, nel caso delle imprese che approvano il bilancio entro il 23 febbraio, in nota integrativa saranno presenti maggiori e più dettagliate informazioni riguardo questi eventi.

Alla luce del contesto della crisi sanitaria e quindi economica, sembra quindi necessario inserire informazioni, che siano direttamente o indirettamente legate agli effetti della pandemia, che facciano comprendere l'impatto complessivo che questa ha avuto sulla singola impresa.

Questi elementi informativi possono essere raggruppati per aree di attività:

1. attività operativa;
2. attività d'investimento;
3. attività di finanziamento;
4. attività di ristrutturazione e/o di cambio del business model.⁸⁰

⁷⁷ PC OIC 29, parr. 59-60

⁷⁸ <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/06/25/effetto-covid-bilancio-come-rilevare-fatti-successivi-chiusura-esercizio>

⁷⁹ Art. 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c,

⁸⁰FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

Come già detto, il Decreto Liquidità ha previsto di valutare, in tema di going concern, le voci nella prospettiva della continuazione dell'attività se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio "normale", prima dell'emergenza Coronavirus, ovvero quello chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, illustrandone nelle note informative i criteri utilizzati.⁸¹

2.2.5 I BILANCI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2020

A differenza dell'esercizio 2019, l'esercizio 2020 sarà quello su cui gli effetti della pandemia graveranno, e quindi avranno ripercussione sui risultati di bilancio.

Dunque, data la situazione eccezionale, ci si domanda se sarà possibile applicare gli attuali principi contabili oppure dovranno essere modificati, in base alle disposizioni del Decreto Liquidità.

A riguardo si è espressa la Fondazione Nazionale Commercialisti ed ha chiarito che si può ritenere, in attesa di ulteriori chiarimenti, che il disposto (Art. 7 del Decreto Liquidità), si applica anche ai bilanci degli esercizi che si chiuderanno al 31 dicembre 2020.⁸²

“Nonostante il legislatore non ne faccia esplicita menzione, si può ragionevolmente ritenere, in linea con la ratio della norma, che il disposto sia applicabile - in attesa di chiarimenti ufficiali - ai bilanci consolidati oltre che ai bilanci infra annuali che si chiudono nel corso dell'anno solare 2020. Non appare, tuttavia, necessario modificare i principi o proporre soluzioni contabili ad hoc; piuttosto, è sufficiente attuare un percorso interpretativo per applicare i principi alla luce di un fenomeno peculiare.”⁸³

L'OIC sembra pensarla come la FNC, infatti chiarisce che: *“nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29”⁸⁴*

⁸¹ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁸² BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁸³ FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020, <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁸⁴ OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6, Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*, giugno 2020

Non la pensa allo stesso modo parte della dottrina, che ritiene necessario, per i bilanci da redigere nel 2020, un collegamento tra il Decreto Liquidità e i principi contabili attuali.⁸⁵

In conclusione, il Decreto Liquidità ha introdotto novità importanti, tra cui il “mantenimento” dei principi di funzionamento, nonostante le imprese italiane stiano vivendo un contesto del tutto nuovo e imprevedibile, che non dà nessuna certezza futura. L’analisi del Decreto ha fatto emergere alcuni spunti di riflessione, su cui si stanno interrogando gli esperti di settore. Tra i contributi più significativi in merito si citano il Caso n. 5/2020 di Assonime e il Documento della FNC del 20 aprile 2020.

Inoltre, il 28 aprile 2020 l’OIC ha pubblicato il Documento Interpretativo n. 6 (in bozza per la consultazione fino al 3 maggio 2020) , in cui fornisce importanti chiarimenti in merito principalmente a “*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*”.

Nonostante lo sforzo del legislatore, però, alcune problematiche sembrerebbero non aver trovato almeno per il momento un’adeguata soluzione.⁸⁶

CAPITOLO III. CASO AZIENDALE: IL BILANCIO DELLA A.S. ROMA S.P.A.

3.1 Introduzione al bilancio delle società calcistiche

3.2 Caso empirico: la continuità aziendale nel bilancio della A.S Roma S.p.A.

3.2.1 Il bilancio consolidato: note illustrative sulla continuità aziendale

3.2.2 La relazione sulla gestione: prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale

3.3 Il bilancio post-Covid nelle società calcistiche: possibili incertezze e problematiche

3.1 INTRODUZIONE AL BILANCIO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

⁸⁵ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

⁸⁶ BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020) , *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Novità fiscali, 2020, pp. 82-88., <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>

Il bilancio d'esercizio rappresenta, come già visto nei precedenti capitoli, un documento informativo per l'impresa, sia per funzioni interne (consente ai proprietari/azionisti di valutare il proprio investimento nell'azienda), che per funzioni esterne (fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere agli stakeholder di verificarne il suo andamento, i risultati raggiunti e le criticità).

Anche nel calcio il bilancio riveste un ruolo centrale: in questo settore è di fondamentale importanza a causa della molteplicità di interessi che vi ruotano attorno.

Ormai da molti anni, dato il successo che ha raggiunto come sport nel mondo, quando si parla di calcio non si fa più riferimento solo ai risultati sportivi dei club, ma si sente sempre più parlare di interessi economici.

A causa della rilevanza economica raggiunta dal business del calcio, si è trasformata in maniera significativa la struttura del settore e di conseguenza, le squadre professioniste si sono trasformate in imprese a tutti gli effetti: le vecchie associazioni calcistiche sono diventate società di capitali. Questo assetto organizzativo ha permesso una maggiore trasparenza e chiarezza della condizione dell'impresa: il raggiungimento di quest'obiettivo è stato possibile solo grazie al bilancio d'esercizio. Le società calcistiche sono assoggettate dal punto di vista normativo agli articoli del Codice Civile (art. 2423 e ss.) e ai principi contabili emanati dall'OIC.

Nel caso si tratti di società quotate, esse sono sottoposte ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (in Italia ad oggi solo Juventus, Lazio e Roma sono quotate in borsa)⁸⁷.

L'industria calcistica italiana è inoltre, soggetta ai dettami della FIGC⁸⁸, che ha elaborato il Piano dei Conti Unificato (per assicurare conformità in materia di rappresentazione contabile) e le Raccomandazione contabili.

Sostanzialmente la FIGC ha previsto un sistema basato su due tipologie di regole:

- per i soggetti non IAS adopter (società non quotate) c'è l'obbligo di seguire sia i principi contabili OIC che le Raccomandazioni contabili.
- per i soggetti che adottano gli IAS, le regole federali si applicano solo limitatamente ai principi contabili internazionali non ancora omologati, quindi privi di forza di legge.

Come in tutte le società "classiche", i bilanci delle società calcistiche hanno una sezione che rappresenta lo stato patrimoniale, con i beni di proprietà nell'attivo e con l'indicazione del capitale

⁸⁷ <https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-lazio-e-roma-cosa-sapere-prima-acquistare-azioni-tre-club--AByPEfdB>

⁸⁸ Acronimo di Federazione Italiana Giuoco Calcio

proprio e dei debiti verso terzi nel passivo, e un conto economico che evidenzia costi e ricavi sostenuti nell'anno e dove si registra il risultato finale, che sia utile o perdita.⁸⁹

Le voci tipiche che si trovano nei bilanci delle società di calcio possono essere come di seguito riassunte.

Nello stato patrimoniale (attivo):

- diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, inserita tra le immobilizzazioni immateriali (beni ad utilità pluriennale); questa voce si riferisce al valore dei cartellini dei giocatori di proprietà della squadra;
- marchi, sempre nelle immobilizzazioni immateriali, comprendono il logo, la denominazione e tutti i beni registrati, che fanno parte del branding di una società;
- stadio, centro tecnico e impianti sportivi sono iscritti nelle immobilizzazioni materiali.⁹⁰

Di seguito uno schema semplificato dello stato patrimoniale di una società di calcio:

⁸⁹ GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

⁹⁰ GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

ATTIVO	PASSIVO
Attivo immobilizzato: <ul style="list-style-type: none"> • Immobilizzazioni materiali (stadio di proprietà, impianti sportivi, automezzi, ecc) • Immobilizzazioni immateriali (diritti sulle prestazioni dei calciatori, marchi, ecc) • Immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni strategiche in altre società) -Crediti a medio lungo termine 	Patrimonio netto Passivo non corrente: <ul style="list-style-type: none"> • Debiti vs soci a medio/lungo termine • Debiti vs finanziatori a medio/lungo termine • Fondo rischi • TFR
Attivo circolante: <ul style="list-style-type: none"> • Crediti a breve termine • Disponibilità liquide 	Passivo corrente: <ul style="list-style-type: none"> • Debiti vs finanziatori a breve termine • Altri debiti a breve termine

Fonte: GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

Per quanto riguarda il conto economico le voci tipiche sono:

- Costi relativi agli stipendi dei tesserati, costi per servizi e inerenti al funzionamento della società, come l'affitto dello stadio, costi per le trasferte, salari del personale ecc;
- Ricavi caratteristici (cioè inerenti all'oggetto sociale):
 - ricavi da gare, proventi relativi ai biglietti venduti e agli abbonamenti,
 - Ricavi da diritti TV,
 - Ricavi commerciali: da sponsorizzazioni, sfruttamento dei marchi, vendita dei gadgets, ecc.⁹¹

La differenza fra i ricavi e i costi dà luogo al Margine Operativo Lordo (in inglese EBITDA), si calcola poi il Player Trading che è il risultato della gestione della rosa dei calciatori, dove fra i ricavi si indicano le plusvalenze di cessione e i ricavi dai prestiti e, fra i costi, le minusvalenze di cessione,

⁹¹ GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

i costi dei prestiti e l'ammortamento dei calciatori stessi.⁹²

Di seguito uno schema sintetico del conto economico delle società di calcio:

Ricavi caratteristici
- Costi caratteristici
EBITDA al lordo del Player Trading
+/. Player trading
EBITDA al netto del Player Trading
- altri ammortamenti
- accantonamenti
EBIT (Risultato Operativo)
- gestione finanziaria
- voci straordinarie
EBIT (Risultato Ante- imposte)
- imposte e tasse
Risultato netto

93

⁹²GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

⁹³ GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018, <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>

3.2 CASO EMPIRICO: LA CONTINUITÀ AZIENDALE NEL BILANCIO DELLA A.S ROMA S.P.A.

3.2.1 IL BILANCIO CONSOLIDATO: NOTE ILLUSTRATIVE SULLA CONTINUITÀ AZIENDALE



Continuità aziendale

Gli Amministratori dopo avere effettuato le necessarie verifiche, hanno valutato che, pur in presenza di risultati ancora negativi e nonostante i dati previsionali consolidati aggiornati per l'esercizio 2019/2020 ("Dati Previsionali") prevedono un risultato economico consolidato e civilistico ancora in perdita e un rilevante fabbisogno finanziario a livello di Gruppo, non sussistono incertezze significative, ai sensi del paragrafo n.25 dello IAS 1, sulla continuità aziendale, in quanto si ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le azioni più ampiamente illustrate nel paragrafo "Prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale" della relazione sulla gestione. Per questi motivi è stato applicato il presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2019.

In particolare, sotto il profilo patrimoniale e finanziario, i Dati Previsionali prevedono una serie di azioni, anche attraverso l'apporto di ulteriori risorse finanziarie e patrimoniali da parte dell'azionista di riferimento, necessarie a garantire un rafforzamento patrimoniale, un'adeguata gestione delle risorse finanziarie e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei prossimi 12 mesi.

I Dati Previsionali sono basati sulla valutazione, da parte della Società, di eventi e situazioni che si prevede possano verificarsi e delle relative azioni che la Società ritiene di intraprendere. Pertanto, questi stessi dati riflettono le ipotesi e gli elementi assunti dalla Società alla base della loro formulazione, e rappresentano la migliore stima della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del periodo che la Società prevede si realizzerà. A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la predisposizione dei Dati Previsionali si basa per sua natura sull'assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e da incertezze. Conseguentemente, anche se predisposti dalla Società con accuratezza e sulla base delle migliori stime disponibili, alcuni degli eventi preventivati dai quali traggono origine possono non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti anche significativi tra valori consuntivi e valori preventivati. Pertanto, la Società continuerà a monitorare l'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune determinazioni correttive, se necessarie.

Fonti del M.

Fonte: Consolidato AS Roma, p. 20

Il presente documento è tratto dalle Note Illustrative del bilancio consolidato della A.S. Roma S.p.A al 30 giugno 2019.

Come sopra riportato: "Gli amministratori dopo aver effettuato le necessarie verifiche, hanno valutato che, pur in presenza di un risultato economico consolidato e civilistico ancora in perdita e un rilevante fabbisogno finanziario, non sussistono incertezze significative, ai sensi del paragrafo n. 25 dello IAS 1, sulla continuità aziendale, in quanto si ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le azioni più ampiamente illustrate nel paragrafo "Prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale della relazione sulla gestione.

I dati previsionali prevedono una serie di azioni, anche attraverso l'apporto di ulteriori risorse

finanziarie e patrimoniali, necessarie a garantire un rafforzamento patrimoniale, un'adeguata gestione delle risorse finanziarie, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni.”

Quanto appena illustrato si basa sull'applicazione del seguente principio contabile internazionale (IAS 1, paragrafo 25 e 26):

Il principio contabile IAS 1 al paragrafo 25 afferma che “ Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza di significative incertezze relative ad eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sul principio della continuità, deve evidenziarle. Qualora un'entità non rediga il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività, essa deve indicare tale fatto.

Al paragrafo 26: “ Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa dell'impresa, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale.”⁹⁴

⁹⁴ http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias1.htm#bilancio_ias1

3.2.2 LA RELAZIONE SULLA GESTIONE: PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE E CONTINUITÀ AZIENDALE

Il risultato economico civilistico relativo ai primi nove mesi dell'esercizio 2018/19, negativo per 23,4 milioni di euro, ha ridotto il Capitale sociale di A.S. Roma S.p.A. di oltre un terzo, determinando così i presupposti di cui all'art. 2446 del Codice Civile. Pertanto, l'Assemblea degli azionisti della Società, riunitasi il 24 giugno 2019, preso atto della situazione e tenuto conto delle iniziative assunte e programmate, ha deliberato la copertura integrale delle perdite complessive risultanti al 31 marzo 2019 mediante l'utilizzo per l'intero importo delle Riserva Sovrapprezzo Azioni, della Riserva azionisti C/Aumento di capitale, e della Riserva Legale, oltre che attraverso l'abbattimento, per 0,4 milioni di euro, del Capitale sociale.

Il risultato economico civilistico relativo all'ultimo trimestre dell'esercizio, influenzato dalle plusvalenze nette significative generate dalle cessioni dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori definite nel mese di giugno 2019, è risultato positivo per 3,4 milioni di euro. Nel complesso, il bilancio d'esercizio al 30 giugno 2019 della Società presenta una posizione finanziaria netta (*) negativa (indebitamento finanziario netto) di 240,9 milioni di euro (241,1 milioni di euro, calcolata in conformità alla raccomandazione dell'ESMA) e un patrimonio netto di 10,5 milioni di euro, a seguito di una perdita d'esercizio di 20 milioni di euro. Inoltre, il bilancio consolidato al 30 giugno 2019 del Gruppo presenta una posizione finanziaria netta (*) negativa (indebitamento finanziario netto) di 220,6 milioni di euro (237,4 milioni di euro, calcolata in conformità alla raccomandazione dell'ESMA) e un patrimonio netto negativo per 127,5 milioni di euro a seguito di una perdita di Gruppo di 24,3 milioni di euro.

In tale contesto, si segnala che successivamente alla chiusura dell'esercizio, in data 8 agosto 2019, tramite la propria controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A., è stata finalizzata l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo di Euro 275 milioni, con scadenza 1° agosto 2024, che ha consentito di rifinanziare il debito preesistente e ottimizzarne la struttura e la scadenza, ridurre il tasso di interesse, oltre a dotare il Gruppo di risorse finanziarie per la propria attività.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società del 26 settembre 2019 ha convocato l'Assemblea degli Azionisti per il 28 e 29 ottobre 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare, nella sessione straordinaria, l'approvazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento per un ammontare massimo di 150 milioni di euro.

Successivamente, in data 4 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato i dati previsionali consolidati aggiornati per l'esercizio 2019/2020 ("Dati Previsionali") per tenere conto dell'impatto economico, finanziario e patrimoniale degli eventi e dei fatti gestionali intervenuti nel corso dei primi mesi dell'esercizio, ed in particolare degli effetti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori definite nel corso della sessione estiva del mercato.

I Dati Previsionali prevedono un risultato economico consolidato e civilistico ancora in perdita e un rilevante fabbisogno finanziario del Gruppo. Tuttavia, nella sua stima permangono le incertezze tipiche di una società di calcio, derivanti in particolare dalle performance sportive della Prima Squadra nelle competizioni cui risulta impegnata, dalle ulteriori operazioni di trasferimento delle prestazioni sportive dei calciatori che potranno essere realizzate nell'esercizio, dall'evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali, da sponsorizzazioni e dalla biglietteria, e dall'andamento del costo del personale tesserato, quest'ultimo in relazione soprattutto alla parte variabile dei contratti sottoscritti.

Sotto il profilo finanziario, i Dati Previsionali prevedono una serie di azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione patrimoniale, delle risorse finanziarie e dei fabbisogni di cassa, che permettono di fare fronte ai propri fabbisogni derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti effettuati e dai debiti finanziari in scadenza nei prossimi 12 mesi. In particolare, la Società prevede di coprire il proprio fabbisogno finanziario attraverso:

LA SOCIETÀ HA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E PATRIMONIALI AL PUBBLICO. LA SOCIETÀ HA ADOTTATO LE MISURE NECESSARIE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ AZIENDALE E LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE, ECONOMICHE E PATRIMONIALI AL PUBBLICO.




- i flussi finanziari generati dall'attività ordinaria compresi, tra l'altro, gli eventuali ulteriori flussi di cassa operativi netti che potrebbero essere conseguiti nel corso della partecipazione alla competizione UEFA Europa League della corrente stagione, nonché dell'eventuale partecipazione alle competizioni europee nella prossima stagione sportiva;
- l'eventuale cessione di asset aziendali disponibili, ed in particolare dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori, che farebbe emergere valori al momento inespressi, in continuità con quanto avvenuto negli ultimi esercizi, anche tenuto conto che il valore di mercato complessivo dei DPS è ragionevolmente superiore al valore contabile e rappresenta, pertanto, una solida base di sicurezza finanziaria ed economica per il futuro. Ad ogni modo, si segnala che la cessione dei Diritti pluriennali alle prestazioni sportive è in ogni caso condizionata, oltre che all'accordo tra le due società sportive, all'accettazione del trasferimento da parte del calciatore stesso, la cui decisione è al di fuori del controllo aziendale;
- l'apporto di ulteriori risorse finanziarie e patrimoniali da parte della l'azionista di riferimento. A tale proposito, si evidenzia che in passato l'azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A., ha sistematicamente fornito supporto alla Società e al Gruppo ogni qualvolta ciò si sia reso necessario, e dispone delle risorse necessarie a tal fine. A tal proposito, nel mese di settembre 2019 Euro 29 milioni sono stati convertiti da Finanziamenti Soci a "Riserva in conto futuro aumento di capitale" e l'azionista di riferimento, per il tramite della controllante NEEP Roma Holding S.p.A., ha apportato ulteriori Euro 5 milioni di liquidità addizionale iscritti nella stessa riserva di Patrimonio Netto.

Giovanni...

Si evidenzia altresì che la partecipazione della Prima Squadra alle diverse competizioni sportive nazionali ed europee richiede il rispetto di determinati requisiti economico-finanziario, fissati annualmente dal Consiglio Federale della F.I.G.C., nonché il rispetto dell'insieme di regole e criteri di monitoraggio previsti dai regolamenti UEFA, basati in particolare su tre pilastri: la continuità aziendale, il c.d. pareggio di bilancio o *Break even rule*, e l'assenza di debiti scaduti verso altri club, giocatori o autorità sociali e fiscali. A tale proposito si segnala che, sulla base dei Dati Previsionali, si prevede il rispetto di tali parametri richiesti e che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, sono state regolarmente pagate le retribuzioni dovute ai tesserati e le relative imposte e ritenute correnti e rateizzate, e non risultano pertanto debiti verso tesserati e tributari scaduti, e non risultano debiti scaduti verso altri club.

La Società, sulla base delle considerazioni precedentemente illustrate, dopo avere effettuato le necessarie verifiche, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le citate azioni necessarie a garantire un'adeguata gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari di cassa. Per questi motivi è stato applicato il presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio al 30 giugno 2019.

I Dati Previsionali sono basati sulla valutazione, da parte della Società, di eventi e situazioni che si prevede possano verificarsi e delle relative azioni che la Società ritiene di intraprendere. Pertanto questi stessi dati riflettono le ipotesi e gli elementi assunti dalla Società alla base della loro formulazione, e rappresentano la migliore stima della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del periodo che la Società prevede si realizzerà. A tale proposito, si ritiene opportuno evidenziare che la predisposizione dei Dati Previsionali si basa per sua natura sull'assunzione di ipotesi circa eventi futuri, in alcuni casi al di fuori del controllo aziendale, generalmente caratterizzati da connaturati elementi di soggettività e da incertezze. Conseguentemente, anche se predisposti dalla Società con accuratezza e sulla base delle migliori stime disponibili, alcuni degli eventi preventivati dai quali traggono origine possono non verificarsi oppure verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero verificarsi eventi non prevedibili al tempo della loro preparazione, generando così scostamenti anche significativi tra valori consuntivi e valori preventivati. Pertanto, la Società continuerà a monitorare l'evoluzione dei fattori presi in considerazione, così da poter assumere, laddove se ne verificassero i presupposti, le più opportune determinazioni correttive, se necessarie.



Nella Relazione sulla gestione, nella sezione intitolata “Prevedibile evoluzione della gestione e continuità aziendale” viene elaborata un’analisi sul presupposto della continuità aziendale della società, per dare evidenza di come nonostante il risultato negativo (una perdita stimata di 23,4 milioni di euro), la società è in grado di continuare ad operare, grazie ad una serie di azioni:

- copertura integrale delle perdite mediante l’utilizzo delle Riserve Sovrapprezzo Azioni e della Riserva Legale, oltre che attraverso l’abbattimento del capitale sociale;
- l’emissione del prestito obbligazionario del valore nominale complessivo di 275 milioni, con scadenza 1° agosto 2024;
- aumento di capitale sociale, con delibera del Consiglio di Amministrazione, per un ammontare massimo di 150 milioni di euro.

Inoltre, la società prevede di coprire il proprio fabbisogno finanziario attraverso:

- Flussi finanziari derivanti dalla partecipazione alla competizione UEFA;
- Cessione di asset aziendali, in particolare di diritti pluriennali delle prestazioni sportive dei calciatori;
- Apporto di ulteriori risorse finanziarie da parte dell’azionista di riferimento.

La società, sulla base delle considerazioni precedentemente illustrate, dopo aver effettuato le necessarie verifiche, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa di finalizzare le citate azioni necessarie a garantire un’adeguata gestione delle risorse patrimoniali e finanziarie e dei propri fabbisogni ordinari di cassa.

Per questi motivi è stato applicato il presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio al 30 giugno 2019.

3.3 IL BILANCIO POST-COVID NELLE SOCIETÀ CALCISTICHE : POSSIBILI INCERTEZZE E PROBLEMATICHE

L’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha impattato negativamente su molti settori dell’economia del nostro Paese: non è rimasto escluso quello del calcio.

Lo stop del campionato e la chiusura degli stadi ha messo a dura prova questo business come viene riportato in un articolo, nella rivista online “Calcio e Finanza” : “Tramite gli stadi si garantiscono introiti di liquidità istantanea e hanno un valore complessivo attorno ai 90 milioni di euro: il 12% del fatturato totale del Calcio Italiano. Le stime sono davvero irreali, si parla di circa 300 milioni di euro

di perdite subite finora. Non dimentichiamoci il peso dei diritti tv sul fatturato della Serie A, ma anche delle varie sponsorizzazioni.”⁹⁵

In questo contesto di crisi economica, e in vista dell’approvazione dei conti al 30 giugno 2020, molti club della Serie A (quelli che hanno subito perdite maggiori) si stanno interrogando sui principi contabili da utilizzare.

Le criticità riguardano soprattutto:

- assenza di ricavi da stadio, data la loro chiusura nel periodo marzo-giugno 2020;
- minori ricavi da sponsorizzazioni, a causa della minore visibilità dei club al pubblico;
- dubbi e incertezze sulle modalità di contabilizzazione dei ricavi da diritti tv, considerando che molte partite si sono disputate solo dopo il 30 giugno;
- impossibilità di chiudere i prestiti con obbligo e/o diritto di riscatto entro il 30 giugno, rimandando gli effetti contabili (plusvalenze e minusvalenze) all’esercizio 2020/2021.

“Se in primavera alcune società come Juventus, Roma, Milan, Fiorentina, Parma e Cagliari hanno raggiunto accordi relativi agli stipendi dei propri tesserati volti a contenere il costo del personale (ma soprattutto le uscite di cassa) relativamente al quarto trimestre dell’esercizio 2019/2020, da un punto di vista meramente contabile l’orientamento che starebbe maturando è quello di contabilizzare nel bilancio al 30 giugno 2020 solo i costi relativi alle partite ufficiali disputate nel corso dell’esercizio”.⁹⁶

Relativamente a questa affermazione fatta nella rivista “Calcio e Finanza”, si procede ad un esempio.

Per comodità si analizzano solo le partite di campionato: tra luglio e agosto si sono disputate circa 10 gare su 38.

Se questo fosse sostenuto dai revisori, una società sportiva con un costo per stipendi di 100 milioni di euro lordi, per l’esercizio 2019/2020, potrebbe riportare in bilancio un costo di 73,64 milioni di euro, e iscrivere i restanti 26,36 milioni nel bilancio 2020/2021.

Monte ingaggi 2019/2020	100.000.000 euro
-------------------------	------------------

⁹⁵ <https://covidoggi.it/2020/06/serie-a-quanto-ha-perso-il-calcio-italiano/>

⁹⁶ DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020 <https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

Totale partite	38
Costo a partita	2.631.579 euro
Partite prima del 30 giugno 2020	28
Partite dopo il 30 giugno 2020	10
Costo prima del 30 giugno 2020	73.684.211 euro
Costo dopo il 30 giugno 2020	26.315.789 euro

Fonte: DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020,

<https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

Lo stesso discorso può essere fatto a proposito degli ammortamenti della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori”.

Come è avvenuto per le altre società, anche quelle sportive hanno subito un calo della produzione: nel caso del calcio la produzione è legata al numero di partite disputate, che per il lockdown sono diminuite drasticamente.

L’OIC si è chiesto come poter contabilizzare gli ammortamenti relativi al periodo in cui non si sono svolte partite, in cui i calciatori (i cespiti) non hanno potuto produrre nessun “bene” (le partite).⁹⁷ Infatti il principio contabile OIC 16 al paragrafo 57 afferma che “L’ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.”⁹⁸ Dunque il principio contabile appena esposto impone che il calcolo dell’ammortamento debba essere fatto anche per i periodi di temporanea chiusura dell’attività.

Nonostante ciò, l’impresa deve in questo contesto rivedere il piano di ammortamento dei cespiti, sia per le modalità di ammortamento, sia per quanto riguarda la vita utile stimabile del bene.

In relazione a queste due fattispecie, i paragrafi 65 e 66 dell’OIC 16 e il paragrafo 63 dell’OIC 24 prevedono che l’ammortamento dei beni possa essere fatto secondo tre diverse modalità.

- il metodo a quote costanti, in cui l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisce nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso, questo è il più utilizzato dalle società di calcio, che ripartiscono il valore di acquisto del calciatore in base agli anni di contratto;
- il metodo a quote decrescenti, quando si ipotizza che l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile;

⁹⁷ DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020

<https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

⁹⁸ PC OIC 16, par. 57

-il metodo per unità di prodotto: si attribuisce a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza, che deriva dal rapporto tra quantità prodotte nell'esercizio e quantità di produzione totale calcolate sulla base dell'intera vita utile del bene ammortizzato.⁹⁹

Alla luce dell'emergenza Covid-19 l'Organismo Italiano di Contabilità ha emanato la bozza di comunicazione relativa ai metodi di ammortamento. In questo documento l'OIC chiarisce che *“4.la pandemia da Covid-19, in quanto fattore non prevedibile ed estraneo alla dinamica aziendale, potrebbe aver provocato un utilizzo delle immobilizzazioni soggette ad ammortamento del tutto diverso dal passato. 7. Il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento.” Nel caso specifico di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti al metodo per unità di prodotto, la società procederà nel seguente modo a:*

- a) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;*
- b) determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;*
- c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento.”¹⁰⁰*

Sulla base di questo, possiamo fare un esempio di come può avvenire il passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti a quello per unità di prodotto: ipotizziamo un calciatore il cui valore in bilancio a inizio esercizio era di 25 milioni, con ancora quattro anni di contratto.

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo dell'ammortamento a quote costanti:

Ammortamento a quote costanti	
A) Valore contabile netto al 01/07/2019	25.000.000 euro
B) Anni di contratto residui	4
C) Ammortamento 2019/2020	6.250.000 euro

Fonte: DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020,

<https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo dell'ammortamento dei diritti pluriennali dello stesso

⁹⁹ PC OIC 16, par. 65 e 66

¹⁰⁰ OIC, Metodi di ammortamento-Bozza di comunicazione, par. 4 e 7

calciatore utilizzando il metodo per unità di prodotto, nell'ipotesi che non ci sia stato il lockdown e che tutte le 38 partite del campionato si siano disputate entro il 30 giugno 2020.

Ammortamento per unità di prodotto (senza lockdown)	
(A) Valore contabile netto del calciatore al 01/07/19	25.000.000 euro
(B) Capacità produttiva residua annua (in numero di partite)	38
(C) Anni di contratto residui 4	4
(D) Capacità produttiva residua totale (in numero di partite)	152
(E) Produzione esercizio 2019/20 (in partite disputate)	38
(F) Ammortamento 2019/20 = A / (E*D)	6.250.000 euro

Fonte: DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020

<https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

Come si può notare il risultato (6,25 milioni) è il medesimo del metodo a quote costanti.

Nella tabella seguente è riportato il calcolo dell'ammortamento del medesimo calciatore utilizzando il metodo per unità di prodotto (espresso in partite disputate) nello scenario reale: ovvero 28 partite su 38 disputate prima del 30 giugno 2020.

Ammortamento per unità di prodotto (con lockdown)	
A) Valore contabile netto del calciatore al 01/07/19	25.000.000 euro
B) Capacità produttiva residua annua (in numero di partite)	38
C) Anni di contratto residui	4
D) Capacità produttiva residua totale	152
E) Produzione esercizio 2019/20 (in partite disputate)	28
F) Ammortamento 2019/20 = A / (E*D)	4.605.263 euro

Fonte: DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020,

<https://www.calcioefinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

Se venisse utilizzato questo metodo di ammortamento il club avrebbe un costo a bilancio inferiore al 26,4%.

È evidente che i club che decidessero di seguire questo approccio iscrivendo nell'esercizio al 30 giugno 2020 minori costi legati al personale tesserato e agli ammortamenti, si troverebbero poi nelle condizioni di imputare i costi stornati dal bilancio 2020 nel bilancio al 30 giugno 2021.

Questo alla luce del fatto che la produzione, intesa come partite disputate, è ripresa nel nuovo esercizio apertosi il primo luglio.

Ecco perché, i club che dovessero adottare questa politica di bilancio, potrebbero avere costi ben più elevati nell'esercizio 2020/2021, a fronte di ricavi che continueranno a risentire dell'effetto Covid, visto che le partite di luglio e agosto si sono giocate a porte chiuse e che anche la stagione 2020/2021 potrebbe svolgersi in parte senza pubblico.

In questo senso le modifiche temporanee apportate dalla Uefa al Fair Play Finanziario rendono in gran parte neutra la scelta di spendere parte di costi e ammortamenti nel 2020/2021.

È però lecito aspettarsi un maggior ricorso al player trading nel corso del 2020/2021 per realizzare plusvalenze in grado di compensare, almeno in parte, i maggiori costi e i minori ricavi attesi.¹⁰¹

¹⁰¹ DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020
<https://www.calciofinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>

CONCLUSIONI

Dalla presente analisi è emerso come la crisi da Covid ha messo a rischio la continuità di tante realtà produttive del nostro Paese.

È ovvio che un'impresa in crisi dal punto di vista economico e finanziario non è in grado di proseguire l'attività. Per sussistere, infatti, il presupposto della continuità aziendale deve essere il risultato di un equilibrio economico e finanziario dell'azienda; allo stesso modo, tale equilibrio dipende dalla fiducia che i soggetti esterni nutrono nella stessa.

Tale equilibrio, già non del tutto stabile, è stato messo a dura prova dall'emergenza sanitaria, che inevitabilmente si è trasformata in emergenza economica.

In questo contesto di incertezza il Decreto Liquidità ha dato specifiche indicazioni e introdotto misure importanti volte a garantire il mantenimento dei principi di funzionamento, volto al sostegno della liquidità delle imprese, con il fine di contenere i danni derivanti dall'emergenza epidemiologica Covid-19.

La soluzione ipotizzata dall'art. 7 del decreto, è dunque quella di operare (per *la redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020*) comunque *la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività, se risulta sussistente nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020* (data di riferimento in quanto a partire da questa, sono state introdotte misure connesse all'emergenza).

L'ambito di applicazione riguarda anche *i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.*

Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa.

Per quanto concerne i bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio al 31 dicembre 2020, ovvero al 30 giugno 2021) la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

In questo caso pertanto la deroga opera solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale.

Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato l'assenza della continuità aziendale.

Il legislatore ha dunque permesso alle società che avrebbero perso il requisito della continuità aziendale a causa del Covid-19, di continuare a redigere i bilanci in ottica di funzionamento, indicando tale scelta nelle note informative.

Dunque, alla luce dell'attuale contesto di crisi economica, è necessario un monitoraggio tempestivo dei parametri vitali dell'impresa e dell'informativa da essa fornita, quindi una valutazione continua della sostenibilità delle condizioni necessarie alla sopravvivenza dell'attività aziendale.

E' prevedibile che tali disposizioni comporteranno un notevole impegno di risorse per la valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte di amministratori e revisori contabili: in particolare, i primi saranno chiamati a rivedere la sussistenza del presupposto della continuità aziendale predisponendo piani previsionali economici e finanziari, mentre i secondi dovranno verificare le assunzioni alla base degli stessi, nonché le informazioni fornite in bilancio dagli amministratori in merito a rischi ed incertezze significative sulla continuità aziendale.

Concludendo, dall'ultimo capitolo è emerso che anche in un settore apparentemente privo di incertezze economiche come il calcio, la pandemia ha impattato negativamente evidenziando problemi nella contabilizzazione di alcune voci.

BIBLIOGRAFIA

1. QUAGLI A. , *Bilancio di esercizio e principi contabili* ,Giappichelli , Torino, 2017
2. PALMA A. , *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali giuridici e profili contabili*, Giuffrè , Milano , 2016
3. Codice Civile, Libro V, Capo V, Sezione IX
4. OIC, Organismo Italiano di Contabilità , *Principi contabili, finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, marzo 2018
5. Art. 2423, comma 2 , c.c
6. Art. 2423-bis, c.c
7. Art. 2423-bis, comma 1, c.c
8. BECCACECI B., GANDINI I., PEREZ A., PIACENTINI M., Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, A cura della Commissione Diritto dell'Impresa, *La continuità aziendale*, gennaio 2016
9. GRUPPO DI LAVORO REVISIONE ODCEC REGGIO EMILIA, *Il principio di continuità e la revisione delle aziende in crisi*, tratto da La Circolare del Revisore n.4 Aprile 2015, La Revisione Legale, 28 Aprile 2015
10. ORI A., Convegno Continuità aziendale, *Il principio di revisione ISA N.570*, 22 marzo 2018
11. MASTROMARINO M., *La continuità aziendale nei sistemi contabili*, Settimana Professionale n. 12 del 27.3.2019, pp. 2-10
12. PC OIC 29, *Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, paragrafo 59 lettera c), agosto 2014
13. PC OIC 5, *Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del goingconcern*, giugno 2008
14. IASB, (2020), *Framework for Presentation of Financial Statements*, par. 4.1
15. IAS 1, *Presentazione del bilancio*, par. 23
16. Principio di revisione internazionale (ISA Italia) 570, Continuità aziendale
17. FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20 aprile 2020
18. FORNACIARI L., *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, Ippsoa, 6 maggio 2020
19. BRAGA L. AND GALIMBERTI A. (2020), *Le misure del Decreto Liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione.*, Novità fiscali, 2020, pp. 82-88.
20. PC OIC 11, par. 22
21. PC OIC 11, par. 22
22. OIC, Organismo Italiano di Contabilità, DOCUMENTO INTERPRETATIVO 6 , Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, *Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio* , giugno 2020
23. RAVACCIA M., *La continuità si valuta in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, Ippsoa, 18 aprile 2020,
24. PC OIC 29, parr. 59-60
25. Art. 2427, comma 1, n. 22-quater, c.c,
26. GUERANI A., *Non solo plusvalenze. Guida smart ai bilanci delle società di calcio*, Econopoly, Il Sole 24 Ore, 10 settembre 2018
27. DI BIASE A., *Bilanci e Covid: le mosse dei club salvare il 2020*, Calcio e Finanza, 10 agosto 2020
28. PC OIC 16, par. 57
29. PC OIC 16, par. 65 e 66
30. OIC, *Metodi di ammortamento-Bozza di comunicazione*, par. 4 e 7

SITOGRAFIA

1. http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/14-bilancio-annuale/14_09-principi-contabili.aspx
2. https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf
3. <http://www.bankpedia.org/index.php/it/90-italian/c/19379-continuita-aziendale-enciclopedia>
4. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:su1XfjslQ9wJ:https://www.commercialisti.brescia.it/images/Slide_DEF.pptx+&cd=3&hl=it&ct=clnk&gl=it&client=safari
5. https://www.odcec.roma.it/images/odcec_seminario_revisione_legale_2017_11_13.pdf
6. https://commercialisti.it/documents/20182/172085/570_noPW.pdf/cf8463fb-5395-43fd-851c-8350f52d0537
7. <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/node/1444>
8. <https://www.milanofinanza.it/news/continuita-aziendale-e-impairment-test-due-aspetti-fondamentali-nella-fase-di-ripartenza-delle-202007291430586536>
9. <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/05/06/covid-19-bilanci-2019-2020-deroga-continuita-aziendale>
10. <https://novitafiscali.supsi.ch/918/>
11. https://www.ciatoscana.eu/home/wp-content/uploads/2020/04/DL23_08-04-2020.pdf
12. https://www.ciatoscana.eu/home/wp-content/uploads/2020/04/DL23_08-04-2020.pdf
13. <http://www.unicoop.it/wp-content/uploads/2020/04/Relazione-Tecnica-DL-23.2020.pdf.pdf>
14. <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/caso-5-2020.aspx>
15. <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/04/18/continuita-aziendale-valuta-base-situazione-pre-crisi-covid-19>
16. <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2020/06/25/effetto-covid-bilancio-come-rilevare-fatti-successivi-chiusura-esercizio>
17. <https://www.ilsole24ore.com/art/juventus-lazio-e-roma-cosa-sapere-prima-acquistare-azioni-tre-club--AByPEfdB>
18. <https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/10/plusvalenze-bilanci-societa-calcio/>
19. <https://covidoggi.it/2020/06/serie-a-quanto-ha-perso-il-calcio-italiano/>
20. http://www.revisorionline.it/IAS_IFRS/ias1.htm#bilancio_ias1
21. <https://www.calciofinanza.it/2020/08/10/bilanci-squadre-di-calcio-ammortamenti-covid/>